

Trib. Milano, Sez. IX, 26 febbraio 2016 (ord.) – Est. Buffone

Osserva

[1]. I coniugi B nato a il , cod. fisc., ed A, nata a il , cod. fisc. , hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ..., il ..(atto n.). Dal matrimonio sono nati i figli: C , D, il ; tutti e due, maggiorenni ed autosufficienti. Il B ha proposto ricorso per separazione giudiziale in data 2 luglio 2014, davanti a questo ufficio; la A si è costituita ed ha aderito alla richiesta di pronuncia di separazione. Il Tribunale di Milano, con sentenza (parziale) n. XX del 2 settembre 2015 ha dichiarato la separazione delle parti, con pronuncia sul solo status, rimettendo i coniugi dinanzi al giudice istruttore per la prosecuzione del procedimento quanto alle domande accessorie. Il procedimento di separazione pende davanti a questo giudice, con R.G. n. YY del 2014.

Il Presidente f.f., all'esito dell'udienza presidenziale (tenuta il 22.1.2015), ha emesso ordinanza ex art. 708 c.p.c. in data 22 gennaio 2015. Con l'ordinanza *de qua* ha respinto la richiesta della moglie di avere un assegno per sé ex art. 156 c.c.; ha sollevato d'ufficio la questione relativa alla inammissibilità delle domande aventi ad oggetto il versamento di somme a titolo restituzione somme o indennità (stimando non ammissibile il cumulo ex art. 40 c.p.c.).

[2]. Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2016, il ... ha presentato ricorso divorzile: in virtù delle modifiche apportate alla l. 898 del 1970, dalla l. 55 del 2015, nel caso di specie, la domanda per divorzio è proponibile decorso un anno dalla comparizione delle parti davanti al Presidente all'udienza ex art. 708 c.p.c. (quindi dal 22 gennaio 2016), purché nelle more sia intervenuta sentenza sullo status, con pronuncia irretrattabile. Il ricorso è stato originariamente assegnato al dott. ... ma poi riassegnato al sottoscritto, in virtù dei criteri di distribuzione interna degli affari, come risultanti all'esito della delibera presidenziale del 25 maggio 2015. In virtù della cennata modifica organizzativa, ove sia pendente il giudizio di separazione, è il medesimo magistrato (del giudizio separativo) a dover trattare l'eventuale sopravvenuto procedimento divorzile. Analogo criterio è stato, come noto, adottato da altri uffici giudiziari.

[3.]. Il progetto normativo originario, poi confluito nella l. 55 del 2015, prevedeva, invero, espressamente una norma di coordinamento tra procedimento di divorzio e processo di separazione eventualmente ancora pendente: si prevedeva che la causa fosse assegnata allo stesso giudice. Questo addentellato è stato rimosso a seguito dei lavori parlamentari poiché mal si conciliava con le varie ipotesi fattuali che potevano verificarsi in concreto: ciò nondimeno, analogo criterio, come detto, è stato in concreto introdotto dai singoli uffici giudiziari. La contestuale trattazione del giudizio di separazione e di divorzio (da parte del medesimo giudice) risponde a una finalità evidente: infatti, dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio. Ancora: dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile, e, dunque, anche per tale aspetto appare all'evidenza ragionevole concentrare in capo ad un unico giudice la trattazione dei due procedimenti, al fine di garantirne la più sollecita definizione.

[4.]. Vi è, invero di più. Dove, come nel caso di specie, la separazione giudiziale sia pendente in una fase fisiologica non avanzata (nel caso di specie, sono stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c.) il giudice di entrambe le cause può a questo punto anche valutare l'opportunità di una riunione dei due processi, ai sensi dell'art. 274 comma I c.p.c., trattando di cause connesse. La riunione, in caso

come quello qui sub iudice, disvela una sicura utilità: nel caso di specie, nel procedimento di separazione, il Collegio dovrà pronunciarsi solo sul diritto della moglie a un assegno ex art. 156 c.c.; nel procedimento di divorzio, il Collegio, presumibilmente, dovrà decidere solo sullo status e sul diritto dell'ex coniuge a un assegno ex art. 5 l. 898 del 1970. La Dottrina, occupatasi del tema sino ad oggi, ha predicato la possibilità di una riunione tra procedimento separativo sulle questioni accessorie (ove già definito lo status) e procedimento divorzile, se non altro per munire il processo (riunito) del beneficio della trattazione unitaria e della comune piattaforma probatoria. Ne consegue che, sin da ora, questo Presidente f.f. riserva la riunione del procedimento, successivamente alla costituzione della parte convenuta. Va revocato il decreto emesso in data 22 febbraio 2016 dal giudice originario assegnatario del fascicolo e deve provvedersi come da dispositivo, stimandosi opportuno fissare udienza nella medesima data della prossima udienza del procedimento di separazione (il 26 aprile 2016, ore 9.30).

Per Questi Motivi

Revoca il decreto presidenziale pronunciato in data 22 febbraio 2016;

Riserva di provvedere alla riunione dei procedimenti n. .../2014 e n. .../2015, per le ragioni di connessione soggettiva e oggettiva;

Letto ed applicato l'art. 4 comma V legge 898/1970

Dispone la comparizione personale delle parti innanzi a sé per l'udienza del ..., ore ...

L'udienza si terrà presso il Tribunale di Milano, sezione IX civile, via, piano ..., stanza n.
Ufficio del Giudice dr. Giuseppe Buffone.

Onera la parte ricorrente della notifica del ricorso introduttivo e del presente provvedimento alla parte resistente entro il ...

concede alla parte resistente termine entro il ... per depositare memoria difensiva e documenti.

Ordina a entrambe le parti, di depositare in giudizio, entro 5 giorni prima dell'udienza: 1) le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni; 2) documento contenente i dati circa: l'attività lavorativa svolta all'attualità (o l'ultima svolta) e il reddito netto mensile; le titolarità di immobili; la titolarità di conti correnti. Il giudice riserva le valutazioni del caso, anche ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in caso di inottemperanza.

Suggerisce alle parti, già prima dell'udienza, di sperimentare trattative per una composizione conciliativa della lite.

Manda alla cancelleria di trasmettere il fascicolo alla locale Procura della Repubblica.

Si comunichi alla parte ricorrente.

Milano, lì 26 febbraio 2016

Il Presidente f.f.